



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2012, proposto da:  
Beckman Coulter S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado  
Curzi e Riccardo Pagani, con domicilio eletto presso lo studio  
dell'avv. Daria De Pretis in Trento, via S. Trinità 14;

***contro***

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento,  
rappresentata e difesa dagli avv. Marco Pisoni e Silvia Dal Ri, con  
domicilio eletto presso il Servizio Affari Legali dell'A.P.S.S. in  
Trento, via Degasperi 79;

***nei confronti di***

Roche Diagnostics S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Jacopo  
Recla, M. Alessandra Bazzani e Andrea Lorenzi, con domicilio eletto  
presso lo studio di quest'ultimo in Trento, via Paradisi 15/5;

*per l'annullamento*

- della determinazione del direttore n. 1283/2012 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento datata 31.7.2012, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla controinteressata della procedura aperta per l'affidamento, in service, di sistemi diagnostici per l'esecuzione degli esami della chimica clinica e di parte degli esami delle proteine specifiche occorrenti ai laboratori di patologia clinica dei presidi di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione, afferenti al dipartimento laboratorio e servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento, lotto unico;
  - del bando di gara, del capitolato speciale di gara, delle norme di partecipazione - con particolare riferimento ai criteri di aggiudicazione, art. 3 - e di tutti i verbali di gara (prima seduta pubblica ed aggiudicazione provvisoria) e di valutazione tecnica (n, 1, 2, 3 e 4);
  - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; con la conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto di fornitura, ove nelle more stipulato;
- e, nel caso di mancata concessione della tutela in forma specifica, per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento per equivalente dei danni patiti dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento e di Roche Diagnostics S.p.A;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria ordinanza 28.9.2012, n. 126 con cui è stata respinta l'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha partecipato alla gara per la fornitura di sistemi diagnostici, destinati all'esecuzione degli esami di chimica clinica e di parte degli esami delle proteine specifiche occorrenti ai laboratori di patologia clinica dei presidi di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione, facenti parte dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento.

La gara si è svolta col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed i criteri di aggiudicazione prevedevano l'attribuzione di 60 punti massimi per il parametro "qualità" e di 40 punti massimi per il parametro "prezzo".

All'esito della gara l'aggiudicazione è stata disposta a favore della

controinteressata che ha conseguito 60 punti, mentre la ricorrente si è collocata al secondo posto in graduatoria con 46,92 punti.

A sostegno del ricorso contro l'aggiudicazione e contro la presupposta *lex specialis* di gara - con particolare riferimento ai criteri di aggiudicazione - vengono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 83 d. lgs. 163/2006; violazione dei principi di trasparenza e di par condicio; violazione dell'art. 97 Cost. e difetto di motivazione.

Si sostiene che il bando di gara non ha fissato sub-criteri e sub-punteggi, come sarebbe stato necessario, essendo previste solo due ampie categorie di generici elementi di valutazione. La commissione avrebbe quindi introdotto ed utilizzato essa stessa dei sub-criteri, non noti ai concorrenti e non verificabili. In tal modo, non sarebbe stato possibile formulare adeguatamente l'offerta né comprendere l'iter logico seguito dalla commissione giudicatrice nelle sue valutazioni. Inoltre, i punteggi attribuiti alla ricorrente sarebbero illogici ed immotivati;

2) violazione del procedimento per inosservanza di norme precauzionali, in quanto i plichi contenenti le offerte tecniche sarebbero rimasti esposti al rischio di manomissioni, durante i lavori della commissione giudicatrice.

L'Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha contestato diffusamente la fondatezza del ricorso concludendo per la sua reiezione.

Ciò premesso, il Collegio osserva che l'art. 3 dei "criteri di aggiudicazione" recati dalla lex specialis di gara ha prefissato due criteri relativi alla qualità (per la quale erano attribuibili 60 punti massimi), e precisamente:

- a) caratteristiche funzionali e di rendimento, tecniche operative e di manualità degli operatori (max 35 punti);
- b) caratteristiche tecniche e di qualità (max. 25 punti).

Ciascuno di questi criteri era a sua volta articolato in sub-criteri, con relativi sub-punteggi.

Per il criterio sub a) erano previsti i seguenti:

- 1) materiali di utilizzo (max punti 13);
- 2) sistema di esecuzione delle operazioni analitiche (max punti 10);
- 3) peculiarità informatiche ed automatismi (max punti 5);
- 4) gamma calibratori (max punti 4);
- 5) cadenza analitica (max punti 3).

Per il criterio sub b) erano previsti i seguenti:

- 1) soluzione strumentale proposta (max punti 15);
- 2) numero reagenti a bordo e relativa stabilità on board (max punti 5);
- 3) caratteristiche fisico tecniche della soluzione proposta (max punti 3);
- 4) assistenza tecnica (max punti 2).

Non è quindi vero, in fatto, quanto sostenuto dalla ricorrente che non fossero stati previsti dalla lex specialis dei sub-criteri e dei sub-

punteggi.

Se invece si vuol dire che tali sub-criteri, con i relativi sub-punteggi, erano troppo ampi, generici ed insufficienti, allora la censura non coglie nel segno, essendo invece chiaro che si tratta di elementi di valutazione specifici e perfettamente idonei a guidare la commissione e rendere, perciò, manifestamente comprensibile il concreto esercizio del potere discrezionale nelle valutazioni di sua competenza e nell'attribuzione di punteggi proporzionali all'importanza degli elementi da considerare.

Né si vede quali ulteriori specificazioni, in estrema parcellizzazione dei predetti nove sub-criteri di valutazione, sarebbero state necessarie, se non riducendo eccessivamente ed inutilmente l'ambito di valutazione esercitabile dalla commissione giudicatrice, che avrebbe finito per non poter più apprezzare aspetti delle offerte non previsti da un bando troppo rigido ed ingessato.

Del resto, l'art. 83, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nello stabilire che il bando di gara, per ciascun criterio di valutazione prescelto, può prevedere, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, esprime l'esigenza che siano ridotti, ma non annullati, gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice.

Ebbene, la garanzia d'imparzialità delle valutazioni e di tutela della par condicio tra i concorrenti è stata effettivamente realizzata dal controverso bando di gara mediante gli anzidetti nove sub-criteri, perfettamente idonei e conformi al dettato legislativo.

Inoltre, dai verbali relativi alle sedute di valutazione tecnica, prodotti in giudizio, non risulta affatto che la commissione giudicatrice abbia introdotto sub-criteri ulteriori, rispetto a quelli stabiliti dalla *lex specialis*: essa ha invece seguito pedissequamente quelli stabiliti dalla *lex specialis*.

Circa la motivazione espressa mediante i punteggi numerici, pure censurata dalla ricorrente sia per insufficienza, sia per illogicità, la giurisprudenza - condivisa dal Collegio - ha ripetutamente affermato che l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita allorquando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali vengono ripartiti i parametri di valutazione sia sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della commissione, rendendo così evidente l'iter logico seguito nel giudizio sulle singole offerte, in applicazione dei puntuali criteri predeterminati (cfr., ad es.: Consiglio di Stato, sez. III, 11 marzo 2011, n. 1583; sez. V, 17 gennaio 2011, n. 222; 3 dicembre 2010, n. 8410; 16 giugno 2010, n. 3806; 9 aprile 2010, n. 1999; 29 dicembre 2009, n. 8833; 11 maggio 2007 n. 2355).

Ebbene, tale situazione si è esattamente verificata nella fattispecie, dove la commissione ha attribuito i punteggi sulla base dei nove analitici sub-criteri, graduandoli sulla base di coefficienti ponderali da 0,6 (giudizio di sufficiente) a 1,0 (giudizio di ottimo), senza che emerga alcun profilo di illogicità.

Inoltre, il giudizio espresso mediante i punteggi è stato ulteriormente

esternato con una motivazione sintetica, nella quale per la ricorrente è stata evidenziata la “eccessività della soluzione relativamente alle strutture di Borgo, Cavalese e Tione, laddove, in buona sostanza, la funzione di back-up è finalizzata prevalentemente alla continuità dell'erogazione delle prestazioni rese in regime di urgenza” ed il giudizio sintetico espresso è stato di “buona”, mentre nessun rilievo ha meritato l'offerta della controparte, giudicata sinteticamente “ottima”.

Il primo motivo di ricorso va quindi disatteso.

Circa il secondo mezzo di gravame, con cui si sostiene che i plichi contenenti le offerte tecniche sarebbero rimasti esposti al rischio di manomissioni durante i lavori della commissione giudicatrice, risulta invece dai verbali prodotti in giudizio che i plichi “deconfezionati” sono stati di volta in volta riposti e custoditi in un armadio chiuso a chiave.

Ora, la giurisprudenza condivisa dal Collegio afferma che la mancata verbalizzazione delle modalità di custodia non è motivo di illegittimità se la censura non sia sorretta da alcuna allegazione che si siano verificate manomissioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 maggio 2011, n. 2908; id., 22 agosto 2012, n. 4592).

A fortiori, quindi, nella fattispecie va disattesa la generica censura secondo cui le buste contenenti le offerte sarebbero state esposte a manomissioni, in presenza di verbali dove si dà atto della loro adeguata custodia, non essendo stato addotto alcun elemento

concreto e specifico in contrario.

Anche il secondo motivo va quindi disatteso.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Amministrazione resistente e della controinteressata che liquida, per ciascuna di esse, in € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Alma Chietтини, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)